

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 6**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BATTAGLIA)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MASSIMO BONAVIDA

(procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma)

Comunicata alla Presidenza

il 24 giugno 1997

ONOREVOLI SENATORI. — Il Presidente del Senato, con lettera dell'8 aprile 1997, ha deferito alla Giunta la questione attinente alla comunicazione del senatore Bonavita sulla causa pendente presso il Tribunale di Roma per il risarcimento del danno derivante dalle opinioni da lui espresse nell'interrogazione n. 4-04186 presentata il 3 maggio 1995.

La Giunta ha esaminato la questione riguardante il senatore Bonavita nella seduta del 15 aprile 1997, nella quale quest'ultimo ha fornito chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e ha depositato alcuni atti relativi al procedimento civile che lo riguarda.

Il senatore Bonavita ha ricordato di aver presentato, il 3 maggio 1995, una interrogazione indirizzata al Ministro delle finanze relativa alla promozione del generale Sergio Acciai a comandante generale delle forze del corpo dell'Italia nord occidentale ed alla promozione di altri generali della Guardia di finanza. Il nominativo del generale Acciai e degli altri generali era indicato nell'interrogazione come iscritto negli elenchi della Loggia massonica P2 ed appartenente al gruppo centrale alle dirette dipendenze di Licio Gelli. Il senatore Bonavita ha escluso che le opinioni da lui espresse in tale atto tipico della funzione parlamentare possano essere sindacabili in qualsiasi sede, in base alla prerogativa posta dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nella seduta del 15 aprile 1997 la Giunta ha deliberato di acquisire copia degli atti processuali, che sono stati trasmessi dal Tribunale di Roma il 27 maggio successivo.

La Giunta ha ripreso in esame la questione il 17 giugno 1997 sulla base della documentazione processuale acquisita, dalla quale è risultato che il procedimento si è aperto a seguito dell'atto di citazione proveniente dal generale Sergio Acciai, che fa riferimento al contenuto dell'interrogazione parlamentare, presentata dal senatore Bonavita e pubblicata sul resoconto del Senato del 3 maggio 1995 circa l'appartenenza dello stesso generale Acciai alla Loggia massonica P2. Il contenuto di tale interrogazione è stato ripreso successivamente in un articolo pubblicato sul quotidiano «l'Unità» l'11 maggio 1995, articolo che espone le questioni sollevate nell'atto di sindacato ispettivo dal senatore Bonavita, dando conto anche di un'interrogazione di identico contenuto presentata alla Camera dei deputati dal deputato Del Gaudio.

Nel corso della discussione della Giunta è stato sottolineato che l'atto di citazione in giudizio fa riferimento ai rilievi espressi dal senatore Bonavita in un'interrogazione parlamentare, atto tipico della funzione parlamentare stessa, in ordine al quale nessun dubbio può venire rappresentato circa la riconducibilità alla prerogativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Alcuni interventi nella discussione hanno sottolineato che l'articolo apparso su «l'Unità» non contiene alcuna ulteriore dichiarazione del senatore Bonavita, ma si limita a riportare passaggi dell'interrogazione da lui sottoscritta, in modo che non può, nella circostanza, neppure porsi il problema della valutazione della cosiddetta insindacabilità esterna, ravvisabile nell'ipotesi in cui l'atto oggetto del giudizio non sia stato compiuto

all'interno dell'istituto parlamentare od attraverso strumenti tipici dell'esercizio delle funzioni parlamentari, ma fuori dalle sedi e dalle procedure istituzionali proprie purchè in connessione con l'esercizio della funzione parlamentare stessa.

La Giunta pertanto, all'unanimità, ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritene-

re che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

BATTAGLIA, *relatore*

